

Il gestore dell'impianto sportivo è responsabile del furto delle cose portate nell'impianto?

dell'avv. Lorenzo Bolognini

Abbiamo frequentemente commentato e pubblicato sentenze che riguardano la responsabilità extracontrattuale del gestore dell'impianto sportivo in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nell'impianto, valutando i presupposti inerenti l'obbligo di provvedere al risarcimento del conseguente danno.

Questa volta vogliamo occuparci della responsabilità contrattuale dello stesso gestore e, in particolare, della sua eventuale responsabilità per il furto di cose portate all'interno dell'impianto medesimo da un utente.

Si tratta del tipico caso in cui il bagnante, dopo aver pagato il biglietto di ingresso, si reca negli spogliatoi, indossa il costume e accede alla vasca, lasciando i propri indumenti e i propri oggetti personali (il portafoglio, l'orologio ecc.) nei locali dello spogliatoio, ovvero negli stipetti ovvero ancora in altro luogo: che cosa succede se, durante l'assenza del bagnante, tali indumenti e/o oggetti gli sono sottratti?

Il gestore dell'impianto è obbligato a risarcire il bagnante per il danno derivante dal furto?

Se sì, in quale misura?

Come detto, in questo caso, la responsabilità del gestore dell'impianto va valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

Infatti, colui che paga il biglietto stipula un contratto con chi gestisce la piscina il quale, in virtù di tale contratto, sarà obbligato a consentire al pagante l'ingresso, l'utilizzo degli spogliatoi, l'accesso alla vasca ed, eventualmente, delle attrezzature che si trovano in vasca per l'esercizio dell'attività sportiva, nonché nuovamente l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce, degli asciugacapelli ecc..

Esemplificando, queste sono le principali obbligazioni contrattuali alle quali è tenuto il gestore dell'impianto nei confronti di chi paga il biglietto.

Al fine di valutare la questione inerente l'eventuale responsabilità per furto di cose portate all'interno dell'impianto, bisogna chiedersi se a carico del gestore sia posta l'ulteriore obbligazione inerente la custodia di tali cose a favore di chi ha pagato il biglietto d'ingresso.

Certamente non si tratta dell'obbligazione principale (le obbligazioni principali sono quelle elencate nell'esempio).

Tuttavia, anche se tale obbligazione sussistesse come obbligazione accessoria, l'inadempimento dovuto ad una custodia inadeguata con conseguente furto obbligherebbe il gestore dell'impianto a risarcire il relativo danno.

Alla questione si potrebbe semplicisticamente rispondere riconducendola nell'alveo della autonomia contrattuale: il gestore dell'impianto potrebbe dichiarare espressamente di non assumere l'obbligazione inerente la custodia delle cose portate in piscina dal bagnante e ciò, per esempio, utilizzando cartelli visibilmente esposti che riportino la dicitura "*il gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali furti di oggetti portati in piscina*" o una dicitura simile.

L'utilizzo di cartelli di questo tipo potrebbe sicuramente essere utile ed avvantaggiare la posizione del gestore dell'impianto escludendo a priori che quest'ultimo assuma l'obbligazione inerente la custodia delle cose portate in piscina e, quindi, la sua responsabilità per il caso in cui tali cose siano oggetto di furto.

Cartelli del tipo di quello riportato nell'esempio, però, non sarebbero sufficienti ad escludere *in toto* la responsabilità del titolare dell'impianto per eventuali furti nell'ipotesi in cui l'obbligazione inerente la custodia dei beni non fosse rimessa all'autonomia contrattuale delle parti ma fosse imposta dalla legge a carico del gestore dell'impianto.

Semplificando il discorso, si può dire che fino a quando il gestore dell'impianto avrà facoltà di stabilire liberamente e secondo la propria autonomia quali obbligazioni assumere e quali non assumere a fronte del pagamento del biglietto di ingresso da parte del bagnante, egli potrà dichiarare espressamente (anche mediante comunicazioni del tenore di quella sopra citata) di non assumere l'obbligazione inerente la custodia degli oggetti portati in piscina con la conseguenza che, ove tali cose fossero sottratte, il gestore dell'impianto non avrebbe alcuna responsabilità in relazione al furto.

Purtroppo, però, il problema non può essere risolto così semplicemente.

Infatti, bisogna fare i conti con la disposizione di cui all'art. 1786, cod. civ. (rubricato "*stabilimenti e locali assimilati agli alberghi*"), che, testualmente, dispone:

"Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili".

Tal disposizione normativa e, più specificatamente, l'espressione "*e simili*" in essa contenuta, ha fatto sorgere la questione se il gestore dell'impianto sportivo, con riferimento alla custodia delle cose portate nell'impianto, possa essere assimilato alla figura dell'albergatore con riferimento alla custodia delle cose portate in albergo, con conseguente applicazione anche al primo della disciplina sul "*deposito in albergo*", di cui agli artt. 1783 e segg., cod. civ..

Per effetto di tale assimilazione, così come l'albergatore non ha facoltà di scegliere di non assumere l'obbligazione inerente la custodia delle cose portate in albergo, il gestore dell'impianto sportivo non potrebbe decidere di non assumere la custodia delle cose portate nell'impianto ma dovrebbe attenersi necessariamente alla disciplina legislativa sopra citata.

Ebbene, alla luce della disposizione di cui all'art. 1786, cod. civ., è possibile assimilare il gestore dell'impianto sportivo all'albergatore?

Per rispondere a questa domanda, occorre considerare preliminarmente che l'art. 1786, cod. civ., parla espressamente di "imprenditori" i quali, come noto, sono pacificamente caratterizzati dall'aver scopo di lucro (si veda l'art. 2082, cod. civ.).

Focalizzando l'attenzione sul termine "*imprenditori*" si potrebbe concludere dicendo che le associazioni sportive, non avendo per definizione scopo di lucro, non sono imprenditori. Proseguendo nel ragionamento, la più volte citata disposizione di cui all'art. 1786, cod. civ., non sarebbe applicabile alle associazioni sportive e, conseguentemente, alle associazioni sportive non sarebbe applicabile la disciplina della sezione inerente il "*deposito in albergo*": esse avrebbero facoltà di rifiutare l'assunzione della obbligazione inerente la custodia delle cose portate in piscina.

Il gestore dell'impianto sportivo, invece, sarebbe inevitabilmente assoggettato alla predetta disciplina, nell'ipotesi in cui abbia le caratteristiche dell'imprenditore (compreso lo scopo di lucro).

Purtroppo, però, non si può non tenere conto di un orientamento giurisprudenziale (ancorché molto datato) che sembrerebbe non cogliere la differenza fra gestore imprenditore e gestore non imprenditore, affermando che la disciplina sul “deposito in albergo” è applicabile anche al circolo sportivo:

“La limitazione di responsabilità è stata ritenuta applicabile anche al circolo sportivo nei confronti del socio, il quale, al fine di praticare gli esercizi fisici che di quel circolo costituiscono la finalità statutaria, deve deporre gli indumenti da passeggio nei locali sociali per indossare il costume da bagno” (Cass. 14.4.1954, n. 256).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, il gestore scrupoloso (imprenditore o non imprenditore che sia) non potrà non tenere conto della disciplina sul “*deposito in albergo*” essendo assai elevato il rischio che in un eventuale contenzioso tale disciplina sia considerata in ogni caso applicabile nei suoi confronti.

E un commentatore scrupoloso, a questo punto, non può esimersi dall'analizzare, almeno per sommi capi, tale disciplina.

Come detto, si tratta degli artt. 1783 e segg. del codice civile.

Il primo comma dell'art. 1783 citato dispone:

“Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.

La responsabilità dell'albergatore è – tecnicamente – responsabilità oggettiva: egli risponderà del furto anche se lo stesso non è stato dovuto ad una sua colpa e, quindi, ad una sua negligenza, leggerezza, distrazione.

Tale regime di responsabilità oggettiva (evidentemente molto severo) è stato mitigato dall'ultimo comma della citata disposizione legislativa che introduce una limitazione della responsabilità:

“La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.

Di questa limitazione, tuttavia, l'albergatore (e noi diremmo, il gestore dell'impianto) non può avvalersi nei casi di cui agli artt. 1784 e 1785-bis, cod. civ..

In particolare, l'art. 1784 dispone che *“La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando lo cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare”*, essendo, poi, precisato che *“l'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore”*, potendo, tuttavia, *“rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto contro dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante”*.

L'art. 1785-bis, stabilisce che *“l'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari”*.

Volendo sinteticamente parafrasare le riportate norme del codice civile, riferendole analogicamente al gestore di un impianto sportivo, si potrebbe dire che quest'ultimo è responsabile dei furti delle cose portate nell'impianto dall'utente.

La sua responsabilità, di regola, sarà soggetta alla limitazione di cui all'art. 1783, ultimo comma, salvo che le cose rubate siano state consegnate al gestore (o chi per esso) per essere affidate alla sua custodia ovvero, salvo che il furto sia dipeso da colpa del gestore dell'impianto o dei suoi ausiliari.

A questo punto, per stabilire concretamente quando non operi la limitazione di cui all'art. 1783, ultimo comma, cod. civ., verrebbe da chiedersi:

- 1) quali sono le cose affidate in custodia al gestore dell'impianto?
- 2) quando ricorre la colpa del titolare dell'impianto o dei suoi ausiliari in relazione al furto degli oggetti portati all'interno dell'impianto?

Per quanto riguarda il primo interrogativo, ritengo che si possa affermare che le cose siano affidate in custodia al gestore in tutti i casi in cui esse sono materialmente consegnate al gestore stesso affinché, appunto, provveda alla relativa custodia fino a che non siano ritirate e, pertanto, quando tali cose escono dalla sfera di controllo del relativo proprietario.

Mentre non sono affidate alla custodia del gestore le cose che rimangono nella disponibilità del cliente, comprese quelle che il gestore trattiene per mero spirito di cortesia e non al fine di provvedere all'adempimento di un vero e proprio obbligo contrattuale.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione:

“Il giudice di merito, onde affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore ai sensi dell'art. 1784 c.c. - o dei soggetti ad esso equiparati dall'art. 1786 c.c. - deve accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, nel qual caso la responsabilità è quella limitata, prevista dall'art. 1783 c.c. (Nella specie il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, aveva appeso la pelliccia - poi sparita - di una cliente ad un appendiabiti; la Suprema Corte, nel cassare la ritenuta responsabilità ex art. 1784 c.c. ha affermato l'equivocità della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo invece esso restare nella sfera di controllo e disponibilità del cliente, anche avuto riguardo al luogo ove l'appendiabiti è situato)” (Cass. civ., sez. III, 19.2.1997, n. 1537, in Foro It., 1997, I)

Alla luce di quanto sopra, ritengo anche che non siano affidate alla custodia del gestore tutte le cose lasciate incustodite negli spogliatoi (per il furto di tali cose, quindi, dovrebbe operare la limitazione).

Rimane il problema delle cose depositate presso gli stipetti.

In questo caso, c'è il rischio che qualcuno sostenga che si tratti di cose affidate alla custodia del gestore (senza l'operare del limite) e ciò, se non altro, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito per casi analoghi:

“In caso di furto perpetrato in una cassetta di sicurezza collocata all'interno di una camera d'albergo l'albergatore è responsabile ex contractu illimitatamente per i danni subiti da un turista ed il tour operator è responsabile sempre a favore dell'acquirente del pacchetto turistico per inadempimento dell'albergatore” (Giudice di pace Bologna, 4.3.1999, in Arch. civ., 2000, 906).

Infatti, gli stipetti di una piscina, che ben potrebbero essere assimilati alla cassetta di sicurezza presso un albergo, sono messi a disposizione della clientela dal gestore.

Rimane fermo che, alla luce della disposizione di cui all'art. 1784, cod. civ., il gestore non può sottrarsi al rischio di essere considerato illimitatamente responsabile rifiutando di assumere la custodia delle cose portate nell'impianto: tale rifiuto sarà consentito solo quando si tratti di oggetti pericolosi o ingombranti ovvero di eccessivo valore (ci si potrebbe rifiutare di custodire un orologio d'oro, per esempio).

Venendo ora alla seconda delle domande poste (quando si può ritenere che ricorra la colpa del gestore in relazione al furto di cose portate nell'impianto?), anche in questo caso bisogna far riferimento alle massime giurisprudenziali che offrono utili esempi:

“Ai fini della responsabilità illimitata dell'albergatore e dei soggetti equiparati dall'art. 1786 c. c. per la sottrazione di cose dei clienti, anteriormente alle modificazioni introdotte dalle l. 15 febbraio 1977, n. 35 e 10 giugno 1978, n. 316, la <colpa> richiesta dall'art. 1784, n. 1 c. c. non deve necessariamente inerire ad un'azione od omissione successiva all'instaurarsi del rapporto tra gestore del locale e cliente, bensì può scaturire dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati seco dal cliente (nella specie: il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità in questione del titolare di un negozio di parrucchiere nei confronti di una cliente la cui pelliccia, appesa al suo arrivo nel locale all'attaccapanni posto accanto all'ingresso, era stata sottratta da uno sconosciuto)” (Cass. civ., 27.2.1984, n.1389, in Mass. Giur. It., 1984);

“In caso di sottrazione di oggetti di valore portati dal cliente in albergo ma non affidati in custodia all'albergatore, posto che il valore della cosa sottratta non influisce sul regime di responsabilità legale applicabile alla fattispecie, l'albergatore risponde illimitatamente della sottrazione ove il cliente provi che l'evento sia imputabile alla colpa di quest'ultimo (nella specie, l'albergatore rispondeva di colpa grave poiché il cliente aveva dimostrato che le camere dell'albergo potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti)” (Cass., sez. III, 22.2.1994, n. 1684, in Foro it., 1994, I, 2435).

“La responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell'albergo, e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare” (Trib. Milano, 23.7.1996, in Gius, 1996, 3237).

(la sottolineatura, naturalmente, è nostra)

Occorre, poi, ulteriormente mettere in evidenza che la responsabilità del gestore per il furto delle cose portate nell'impianto non è responsabilità per colpa ma responsabilità oggettiva.

In sintesi, la sussistenza di una colpa (e, quindi, di una negligenza, di una distrazione, di una leggerezza che ha determinato il verificarsi del furto) ha l'effetto di non consentire l'operatività della limitazione di cui all'art. 1783, ultimo comma, cod. civ..

Ciò non significa, pare opportuno sottolinearlo, che, in assenza di colpa, il gestore non sia tenuto a risarcire l'utente i cui oggetti siano stati rubati: in assenza di colpa il gestore avrà solo la facoltà di beneficiare della suddetta limitazione.

Gli unici casi in cui il gestore non risponderà in nessun modo del furto, sono quelli elencati all'art. 1785, cod. civ.:

“quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;*
- 2) a forza maggiore;*
- 3) alla natura della cosa”.*

Se, per esempio, è lo stesso bagnante che lascia incustodite le cose nell'impianto sarà sua la colpa del furto con conseguente assenza di responsabilità per il gestore:

“Ricorre l'esimente da responsabilità di cui all'art. 1785 n. 1 c.c., nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia dovuto alla condotta avventata ed imprudente del cliente” (T. Milano, 7.5.1992, in Resp. civ., 1993, 361);

“Il gestore di un negozio di abbigliamento non è responsabile del furto di una pelliccia introdotta dal cliente nel negozio e da questi negligenzemente lasciata appoggiata all'attaccapanni di una cabina di prova se risulti accertato che il derubato non si è trovato nell'impossibilità di provvedere alla custodia dell'indumento” (App. Bologna, 13.4.1994, in Gius, 1994, fasc.12, 204).

Il gestore non sarà responsabile neppure nell'ipotesi in cui la sottrazione della cosa sia dovuta ad una rapina, vale a dire ad un furto condotto con minaccia e/o violenza (è il caso in cui i rapinatori dovessero entrare nell'impianto e, minacciando il gestore o il suo dipendente, lo costringessero a consegnare loro le cose lasciate in custodia dai bagnanti).

La rapina, infatti, integra l'ipotesi di forza maggiore:

“Costituisce ipotesi di forza maggiore, esonerativa della responsabilità dell'albergatore verso il cliente ai sensi dell'art. 1785 n. 2 c.c., la sottrazione di valori da una cassetta di sicurezza, messa a disposizione del cliente, avvenuta a seguito di una rapina” (T. Pescara, 10.11.1992, in P. Q. M., 1993, fasc. 1, 32).

La massima sopra riportata è piuttosto utile anche perchè potrebbe consentire di far configurare la sussistenza di forza maggiore (e, quindi, l'insussistenza di responsabilità del gestore) nell'ipotesi in cui la sottrazione avvenga forzando gli stipetti e/o le relative serrature.

E' il caso di affrontare ancora una questione.

Abbiamo detto che se il furto non riguarda cose poste direttamente nella custodia del gestore ovvero se il furto non è dovuto alla colpa di quest'ultimo, egli ha la possibilità di beneficiare della limitazione di cui all'art. 1783, ultimo comma, cod. civ., che, per comodità, riporto nuovamente:

“La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto (...) sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.

E' evidente come tale norma non dia luogo a problemi se applicata all'albergatore.

Tuttavia, se la stessa norma viene applicata, per analogia, al gestore dell'impianto sportivo il suo significato non è così immediatamente intuibile.

Per l'ipotesi di furto in una palestra, per esempio, si è affermato che il parametro a cui occorre riferirsi per individuare il valore effettivo della limitazione è dato dal prezzo dell'ingresso (se l'utente ha pagato per un intero periodo, bisognerà dividere la somma complessiva per il numero di giorni di cui è costituito tale periodo):

“I principi sulla responsabilità dell'albergatore ex art. 1783 seg. c.c. sono applicabili anche ad altre strutture, tra cui le palestre, poiché anche in tali fattispecie l'utente, per fruire appieno dei servizi, abbandona provvisoriamente la custodia di alcuni oggetti personali; il limite di tale

responsabilità deve essere correlato al corrispettivo del servizio pagato dal cliente e, in caso di abbandono periodico, occorre determinare la frazione giornaliera della somma pagata proprio per ancorare - secondo la ratio della norma - il risarcimento al singolo rapporto” (P. Venezia, 16.10.1996, in Foro pad., 1998, I, 271).

Lo stesso parametro potrà essere utilizzato per il furto in piscina.

Una ulteriore precisazione su questo punto: il parametro sarà rappresentato dal prezzo per l'ingresso in piscina e non dall'eventuale diverso prezzo stabilito specificamente per il servizio di custodia.

Ciò si deduce dalla lettera del testo legislativo che parla di *“prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”*.

In conclusione, vorrei approfondire ancora un ultimo aspetto.

Anche alla luce di tutto quanto fino ad ora esposto, quale può essere l'utilità di porre, nell'impianto, cartelli che dichiarino l'esclusione della responsabilità del gestore per eventuali furti che dovessero verificarsi nell'impianto medesimo?

Non molta, per la verità.

Infatti, l'art. 1785-quater, cod. civ., stabilisce espressamente che *“sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore”*.

Tuttavia, apporre tali cartelli non sarebbe poi così oneroso e potrebbe comunque essere conveniente poiché qualche vantaggio se ne potrebbe trarre.

In primo luogo, qualora ci si dovesse imbattere in un Giudice che rilevi che l'associazione sportiva non è un imprenditore in quanto non dotata di scopo di lucro: sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 1786, cod. civ., e, quindi, tutta la disciplina sul *“deposito in albergo”*.

L'utilità del cartello, in questo caso, potrebbe essere quella di escludere espressamente la sussistenza di una obbligazione di custodia a carico dell'associazione sportiva, obbligazione che non troverebbe la sua fonte né in disposizioni legislative né nell'autonomia contrattuale delle parti (meglio evitare equivoci).

Non solo. Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse (conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente) che la disciplina di cui agli artt. 1783 e segg, cod. civ., sia applicabile anche al gestore, un cartello del genere sopra indicato potrebbe avere il senso di escludere espressamente che il gestore assuma la custodia in senso stretto delle cose che non siano direttamente a lui affidate: ciò eviterebbe ulteriori equivoci che potrebbero obbligare il gestore al risarcimento senza limitazioni anche per l'ipotesi in cui gli oggetti rubati erano stati lasciati incustoditi nell'impianto.

Il cartello, per perseguire le suddette utilità, potrebbe riportare la seguente dicitura: *“il gestore non è responsabile per eventuali furti di oggetti compiuti presso l'impianto e, in ogni caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente affidate”*.

Avv. Lorenzo Bolognini